



**REPUBBLICA ITALIANA**  
***IN NOME DEL POPOLO ITALIANO***  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**Terza Sezione Civile**

in funzione di

**Sezione specializzata in materia d'impresa**

così composto:

Dott. Francesco Mannino	<i>presidente</i>
Dott. Stefano Cardinali	<i>giudice</i>
Dott.ssa Clelia Buonocore	<i>giudice rel.</i>

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 52962 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza del 14 giugno 2016 e vertente

TRA

**MUTARELLI FLAVIO**, nato a Viterbo il 05.01.1937 (C.F. MTR FLV 37A05 M082Z) e **MAZZALUPI MARIA GRAZIA**, nata a Rignano Flaminio il 10.07.1940 (C.F. MZZ MGR 40L50 H288M), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Nicola Ricciotti n. 11, presso lo studio degli Avv.ti Dino Costanza e Lorenzo Bianchi che, con l'Avv. Remigio Sicilia del Foro di Viterbo, li rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto di citazione.

*Attori*

E

**SANTAFIORA PIETRE s.r.l. in liquidazione**, con sede legale in Roma, al Piazzale dei Caduti della Montagnola n. 72 (C.F. e P. IVA 07731451006), in



persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., Renzo Pollegioni, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Francesco Crispi n. 89, presso lo studio degli Avv.ti Leone Pontecorvo ed Armando Pontecorvo, che la rappresentano e difendono per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

*Convenuta*

CONCLUSIONI. All'udienza del 14 giugno 2016, i Procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni nei termini che seguono:

per gli attori: “Voglia, il Tribunale, accertare e dichiarare, alla luce di quanto dedotto e documentato in atti, l'invalidità della deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della Santafiora Pietre s.r.l. in liquidazione, all'adunanza del 26 maggio 2015, ha approvato il bilancio al 31.12.2014, in quanto assunta in violazione del *quorum* costitutivo e di quello deliberativo di cui all'art. 27 dello Statuto sociale; per l'effetto, annullare la predetta delibera. Ritenere nulla la clausola compromissoria trasfusa nell'art. 30 dello Statuto, affermando, conseguentemente, la propria competenza a conoscere della presente controversia. Con vittoria di spese di lite”;

per la convenuta: “Piaccia al Tribunale, in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza a conoscere della presente causa, alla luce della clausola compromissoria trasfusa nell'art. 30 dello Statuto della Santafiora Pietre s.r.l. in liquidazione. In via subordinata e nel merito, rigettare l'impugnazione proposta da Mutarelli Flavio e Mazzalupi Maria Grazia. Con vittoria di spese di lite”.

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato Mutarelli Flavio e Mazzalupi Maria Grazia impugnavano la deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della Santafiora Pietre s.r.l. in liquidazione, all'adunanza del 26 maggio 2015, aveva approvato il bilancio al 31.12.2014.

Gli attori deducevano che



- erano titolari di quote rappresentative, rispettivamente, del 20% (Mutarelli Flavio) e del 10% (Mazzalupi Maria Grazia) del capitale della società convenuta;
- l'art. 27 dello Statuto della Santafiora Pietre s.r.l. in liquidazione, in deroga alle previsioni codicistiche, richiedeva, ai fini della valida adozione delle delibere assembleari, il voto favorevole dei soci che rappresentassero almeno i  $\frac{3}{4}$  del capitale sociale;
- essi istanti non avevano presenziato all'assemblea del 26 maggio 2015, ritenendo che il liquidatore in carica, in quanto nominato con delibera invalida, non potesse compiere alcuna attività in nome e per conto della società;
- la loro mancata partecipazione all'assemblea impediva in radice la possibilità di deliberare con il *quorum* prescritto;
- ciò nonostante, all'adunanza del 26 maggio 2015 il bilancio della Santafiora Pietre s.r.l. in liquidazione relativo al 2014 era stato approvato, ancorché detta delibera di approvazione fosse stata adottata con il consenso di soci che rappresentavano meno del 75% del capitale sociale.

Instaurato il contraddittorio con comparsa tempestivamente depositata si costituiva la Santafiora Pietre s.r.l. in liquidazione che, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito sul rilievo che la controversia all'attenzione doveva ritenersi devoluta alla cognizione degli arbitri, in forza della clausola compromissoria trasfusa nell'art. 30 dello Statuto; contestava, poi, nel merito le prospettazioni e doglianze di parte attrice, rassegnando le conclusioni di cui in premessa.

Acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 14 giugno 2016 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



\*\*\*\*\*

In apertura di motivazione va evidenziato che si palesa immeritevole di seguito l'eccezione preliminare di incompetenza sollevata dalla società convenuta, attesa la nullità della clausola compromissoria trasfusa nell'art. 30 dello Statuto della Santafiora Pietre s.r.l. in liquidazione.

Come certo noto, gli artt. 34 e ss. del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 hanno introdotto un "*nuovo tipo di arbitrato endo-societario*" – come definito dalla stessa Relazione governativa che accompagna il D.Lgs n. 5/2003 – che, per molti aspetti di significativo rilievo, si discosta dal modello tradizionale dell'arbitrato di "diritto comune" di cui agli artt. 806 ss. c.p.c., e che è destinato a trovare applicazione con riferimento alle controversie tra soci ovvero tra soci e società purché a) il ricorso alla via arbitrale sia previsto in una clausola compromissoria contenuta nello statuto o nell'atto costitutivo; b) la società non rientri tra quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325 *bis* c.c..

Ora, è indubbio che le citate disposizioni degli artt. 34 e ss. del D.Lgs. n. 5/2003 delineino un sistema improntato al *favor arbitrati*. Invero, la volontà del Legislatore della riforma di favorire la soluzione e composizione non giudiziale delle controversie endosocietarie può cogliersi, innanzitutto, nella previsione per cui la clausola compromissoria trasfusa nell'atto costitutivo di una società commerciale, ove contempra la devoluzione ad arbitri delle controversie che coinvolgono amministratori, liquidatori e sindaci, vincola costoro in forza della mera accettazione dell'incarico (art. 34, IV co., del D.Lgs. n. 5/2003); espressione della medesima tendenza può ritenersi, poi, il disposto dell'art. 35, V co., del D.Lgs. n. 5/2003 che, da un canto, contiene l'espressa previsione della compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e, dall'altra, dispone che, in presenza di una clausola compromissoria che contempra la devoluzione ad arbitri di tali controversie in materia di validità delle deliberazioni assembleari, agli arbitri compete anche il



potere di disporre, con decisione non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

Il Legislatore della riforma ha inteso, dunque, superare la posizione tradizionale della giurisprudenza che, in passato, aveva prevalentemente ritenuto non compromettibile la porzione più rilevante delle questioni endosocietarie, sul rilievo che le stesse si sarebbero prestate a dar vita a controversie "ad alto rischio multipartiti", nonché a coinvolgere interessi anche ultronei e/o di carattere superindividuale (e dunque ritenuti indisponibili) rispetto a quelli dei soggetti che avevano accettato di sottoporsi ad un arbitrato.

Tuttavia, proprio in considerazione della molteplicità degli interessi in gioco nell'ambito societario e del loro tasso, sia pur variabile, di indisponibilità, nel delineare il nuovo tipo dell'arbitrato endosocietario, il Legislatore ha previsto e prescritto che il potere di nomina dell'arbitro resti sottratto a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nel procedimento arbitrale, ed assegnato ad un *extraneus* indipendente (individuato o individuabile *ex ante*), restando, invece, nella disponibilità dei soci, oltre all'individuazione di detto soggetto esterno, la decisione circa "il numero e le modalità di nomina degli arbitri", da indicarsi nella clausola compromissoria.

E', dunque, evidente che, nel nuovo modello dell'arbitrato endosocietario, assume rilievo centrale la norma di cui al secondo comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003, che così recita: "La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale".

Pertanto, qualsiasi clausola statutaria non conforme alla norma inderogabile di cui al citato secondo comma del D.Lgs. n. 5/2003 – sia se introdotta *ex novo* dopo l'entrata in vigore della riforma, sia se preesistente e non adeguata alle nuove previsioni – va considerata indefettibilmente nulla, con conseguente preclusione dell'accesso non solo all'arbitrato endosocietario ma anche all'arbitrato di diritto comune che, in materia societario, non può trovare applicazione alcuna.



Ora, non si ignora la posizione espressa da una parte – invero, minoritaria - della dottrina e della giurisprudenza di merito secondo cui, pur dopo l'entrata in vigore delle menzionate disposizioni del D.Lgs. n. 5/2003, le clausole compromissorie di tipo binario inserite negli atti costitutivi o negli statuti delle società, sia se preesistenti e non fatte oggetto di adeguamento, sia se introdotte dopo la riforma, conserverebbero la loro validità consentendo l'accesso all'arbitrato di "diritto comune", ovvero a quello regolato (solo) dagli artt. 806 e ss. c.p.c..

Secondo tale indirizzo, il procedimento arbitrale delineato dal Legislatore della riforma non costituirebbe l'unico previsto per la risoluzione non giudiziale delle controversie in materia societaria, dovendosi ritenere, invece, ancora consentito l'accesso all'arbitrato di diritto comune. Segnatamente, l'ultrattività del modello codicistico opererebbe in una duplice direzione, ovvero sia nel senso di assicurare piena validità alle clausole compromissorie statutarie di tipo "binario", già in essere anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2003, sia nel senso di consentire l'introduzione, anche dopo tale data, di clausole compromissorie ispirate al vecchio regime.

Pertanto, la posizione soggettiva di ciascuna società rispetto alle previsioni degli artt. 34 e ss. del D.Lgs. n. 5/2003 sarebbe quella dell'onere e non dell'obbligo: volendo la costituzione di un procedimento arbitrale con le caratteristiche e gli effetti di quello disciplinato da tali norme, lo statuto dovrebbe necessariamente prevedere una clausola compromissoria che soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa di riforma; diversamente, i soci resterebbero liberi di mantenere, o di introdurre, una clausola compromissoria di "diritto comune", dando così vita ad un arbitrato regolato dalla sola disciplina codicistica, con tutte le relative limitazioni.

A parere di questo Giudice, tuttavia, l'indirizzo sopra richiamato – volto ad assicurare persistente validità e rilevanza alle clausole compromissorie di tipo tradizionale inserite negli atti costitutivi o negli statuti di società – non può condividersi, ponendosi in netto contrasto con la evidente volontà del Legislatore della riforma di delineare, con le disposizioni di cui agli artt. 34 e ss. del D.Lgs. n.



5/2003, l'unico modello di procedimento arbitrale destinato ad operare con riferimento alle controversie endosocietarie; volontà, questa, confermata anche nel parere reso successivamente dalla Camera, in occasione dell'emanazione del D.Lgs. n. 310/2004, correttivo del D.Lgs. n. 5/2003.

D'altro canto a sostegno della tesi secondo cui l'unico modello di giustizia arbitrale cui le parti possono ricorrere per risolvere le controversie endosocietarie sia quello regolato dagli artt. 34 ss. del D. Lgs. n. 5/2003 militano precisi indici normativi, oltre che ineludibili ragioni sistematiche.

In primo luogo, l'art. 34, II co., del D.Lgs. n. 5 del 2003, in modo *tranchant*, sancisce la nullità della clausola statutaria che non conferisca, ad un terzo estraneo alla società, il potere di designare tutti gli arbitri. Ora è evidente che, se fosse ammesso un arbitrato societario di "diritto comune" ogniqualvolta si è in presenza di una clausola "binaria", la sanzione di invalidità diverrebbe inevitabilmente inconfidente e non sarebbe chiaro quando essa possa trovare applicazione; ciascuna delle parti, infatti, avrebbe buon gioco nel sostenere, a seconda della convenienza, che l'intento originario era quello di dare vita ad un arbitrato di "diritto comune" e non ad uno ai sensi degli artt. 34 ss. del D.Lgs, n. 5/2003.

L'esclusività dell'arbitrato delineato dal Legislatore della riforma trova, poi, conferma anche nel disposto dell'art. 41, II co., del D.Lgs. n. 5/2003, che sancisce l'inapplicabilità del diritto di recesso di cui all'art. 34, VI co., e della maggioranza qualificata ivi prevista nel caso in cui, nel periodo transitorio, vengano deliberate modifiche ai sensi degli artt. 223 *bis* e 223 *duodecies* disp. att. c.c., per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle norme inderogabili del medesimo D.Lgs. n. 5/2003.

Invero, la disposizione in oggetto, nel contemplare e disciplinare l'adeguamento delle clausole compromissorie alle previsioni inderogabili in tema di arbitrato, fa indubbio riferimento alla norma che impone che la nomina dell'intero collegio arbitrale sia rimessa ad un terzo estraneo alla società; e ciò in quanto le altre disposizioni inderogabili in tema di arbitrato contenute nel D.Lgs. n. 5/2003 (e, segnatamente, quella di cui all'art. 35) concernono lo svolgimento del procedimento arbitrale e non devono essere riflesse all'interno della clausola



compromissoria statutaria, dacché vengono in gioco in un momento successivo e sono direttamente applicabili anche senza un formale recepimento, ad opera delle parti, nell'accordo compromissorio.

Non va taciuto, poi, che – come innanzi accennato - le controversie endosocietarie rappresentano un fenomeno composito che, assai spesso, coinvolge interessi superindividuali; onde è certo inopportuno demandare la determinazione delle modalità di risoluzione delle stesse all'esclusiva disponibilità dei compromittenti.

Deve ritenersi, dunque, che il Legislatore della riforma, con gli artt. 34 e ss. del D.Lgs n. 5/2003, abbia inteso contemperare le diverse esigenze in gioco, consentendo sì il ricorso ad un metodo privato di composizione delle controversie societarie, ma connotando il relativo procedimento di aspetti pubblicistici ed inderogabili, proprio per la peculiare natura di tali liti.

E', quindi, evidente che ove si consentisse la persistente operatività delle clausole statutarie contemplanti un arbitrato di "diritto comune", si permetterebbe ai soci di eludere l'inderogabilità delle nuove norme e la fondamentale *ratio* ad esse sottesa.

In definitiva, nel nuovo modello di procedimento arbitrale endosocietario deve ravvisarsi un ulteriore esempio di "arbitrato da legge", ovvero di arbitrato facoltativo nell'*an* ma necessario nel *quomodo*: le parti sono lasciate libere di scegliere tra il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria od alla via arbitrale, ma, una volta imboccata quest'ultima strada, esse sono vincolate all'applicazione delle norme inderogabilmente previste dal Legislatore, il quale, in virtù dei particolari interessi pubblicistici coinvolti nella controversia, in maniera legittima comprime gli spazi di autonomia privata lasciati aperti dagli artt. 806 e ss. c.p.c..

Acclarato, dunque, che la clausola compromissoria statutaria che non deferisca la nomina di tutti gli arbitri ad un terzo estraneo alla società è indefettibilmente nulla, senza possibilità di ritenere che la stessa consenta l'accesso all'arbitrato di "diritto comune", va, altresì, escluso che, con riferimento ad una clausola compromissoria di tal fatta, possa trovare applicazione l'art. 1419, II co., c.c..



E' certo noto che una parte della dottrina, pur sostenendo l'esclusività del nuovo modello di arbitrato societario, è pervenuta alla conclusione che, in presenza di una invalida clausola compromissoria binaria inserita nell'atto costitutivo o nello statuto di una società, il *favor arbitrati* imponga di far luogo, ex art. 1419, II co., c.c., alla sostituzione dell'invalida previsione in tema di nomina degli arbitri con il meccanismo di designazione previsto dall'art. 34, II co., seconda parte, del D.Lgs. n. 5/2003 ovvero dal combinato disposto degli artt. 809, III co., ultima parte, ed 810 c.p.c..

Secondo tale indirizzo, dunque, la sanzione della nullità prevista dall'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003 colpirebbe solo la parte dell'accordo compromissorio concernente la nomina del collegio arbitrale, mentre per la restante parte resterebbe salva la volontà dei soci di deferire ad arbitri la controversia endosocietaria.

Senonché, a parere di questo Giudice, la tesi da ultimo richiamata non può aver seguito essendo noto che il disposto dell'art. 1419, II co., c.c. è destinato a trovare applicazione solamente laddove vi sia un'espressa indicazione di legge, che sancisca la sostituzione della clausola nulla con la norma inderogabile violata; indicazione che, nel nostro caso, manca.

Non va taciuto, poi, che la designazione del terzo estraneo, cui deve intendersi demandata la nomina degli arbitri, costituisce un momento ed aspetto centrale della volontà dei soci di optare per un metodo di risoluzione delle controversie alternativo al ricorso all'Autorità giudiziaria; onde, la cennata, automatica applicazione del meccanismo di sostituzione contemplato dall'art. 1419, II co., c.c., potrebbe comportare l'attivazione di un procedimento arbitrale in forme che le parti non intendevano "scegliere".

D'altro canto, tanto l'art. 34, II co., del D.Lgs. n. 5/2003 quanto il combinato disposto degli artt. 809, III co., ed 810 c.p.c. contemplano l'intervento del Presidente del Tribunale, per la nomina degli arbitri, come meramente residuale ed attivabile solo ove ricorrano gli specifici presupposti ivi contemplati.

Alla luce di quanto sopra precisato, non può non ritenersi indefettibilmente nulla la clausola compromissoria trasfusa nell'art. 30 dello Statuto della



Santafiora Pietre s.r.l. in liquidazione che, non essendo stata adeguata alle prescrizioni dell'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003, rimette la nomina dei componenti del Collegio arbitrale ivi previsto non ad un terzo bensì alle stesse parti in lite, disponendo, specificamente, quanto segue: *“Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la società ed i soci, tra i soci stessi, tra la società e gli amministratori, tra gli amministratori stessi e tra soci ed amministratori, durante la vita della società o durante il periodo di liquidazione, verranno deferite (verrà deferita) ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri eletti uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società, al quale dovrà essere richiesta anche la nomina di quello relativo alla parte che si rifiutasse di nominarlo”*.

Né appare meritevole di seguito l'assunto della società convenuta secondo cui la disposizione inderogabile di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003 sarebbe inoperante nella fattispecie concreta, in ragione del fatto che, con la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto, le parti avrebbero inteso prevedere un arbitrato irrituale.

Invero, la norma citata, nel prevedere la nullità delle clausole compromissorie cd. binarie, detta una prescrizione di portata generale, senza operare alcuna distinzione tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale.

Del resto, nel senso sopra indicato ha avuto modo di esprimersi anche la Suprema Corte che, nelle più recenti pronunce in materia, ha rimarcato quanto segue: *“La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale, ed è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio”* (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio 2015, n. 15841). Ed ancora *“[...] si pone la questione se la nullità di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34 per le clausole che non conferiscono il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società, riguardi le sole clausole che prevedono un arbitrato rituale e non anche quello irrituale, come presente nella specie, per l'espressa qualificazione della Corte del merito. A riguardo, si deve*



*rilevare che l'orientamento del tutto maggioritario di questa Corte è nel senso che detta nullità riguarda sia le clausole per arbitrato rituale che irrituale (cfr. Cass. 17287/2012 e 24867/2010), di talchè appare del tutto isolata la pronuncia, resa in forma di ordinanza, n. 13664/2010, che si è espressa nel senso di limitare la nullità alle sole clausole per arbitrato rituale, sulla base del solo rilievo della natura di determinazione contrattuale del lodo irrituale” (Cass. Civ., Sez. I, 17 febbraio 2014, n. 3665).*

Disattesa l'eccezione preliminare sollevata dalla società convenuta, ritiene il Tribunale che, in accoglimento della spiegata impugnazione, debba pervenirsi alla declaratoria della invalidità della delibera con la quale l'assemblea dei soci della Santafiora Pietre s.r.l. in liquidazione, all'adunanza del 26 maggio 2015, ha approvato il bilancio al 31.12.2014.

Ed a tale determinazione conduce la considerazione che – come lamentato dagli attori ed inferibile dagli atti – la delibera assembleare in contestazione è stata adottata in violazione delle previsioni dell'art. 27 dello Statuto e, segnatamente, in difetto del *quorum* prescritto dalla cennata disposizione statutaria.

Invero, l'art. 27 dello Statuto della società convenuta così recita: “*L'assemblea delibera, anche nel caso di modificazioni dell'atto costitutivo, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i ¾ del capitale sociale*”.

Ed invece nella fattispecie concreta, per quanto agevolmente inferibile dal verbale in atti, la delibera di approvazione del bilancio della Santafiora Pietre s.r.l. in liquidazione relativo al 2014 è stata adottata con il voto favorevole di soci titolari di quote rappresentative del 70% del capitale (e, dunque, di una percentuale inferiore al *quorum* prescritto dallo Statuto).

Ritiene, poi, il Tribunale che, alla luce delle previsioni dell'art. 2479 *bis* c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 6/2003, si palesi immeritevole di seguito la richiesta della società convenuta volta a far valere la nullità, inefficacia e/o inapplicabilità, in relazione alla delibera in contestazione, della clausola statutaria di cui al citato art. 27.



Invero, il Legislatore della riforma, nel dettare la nuova ed autonoma disciplina in tema di s.r.l., ha rimesso sostanzialmente alla autonomia dei privati l'indicazione dei *quorum* per la valida costituzione della assemblea e per l'adozione delle delibere, prevedendo espressamente che solo in difetto di "diversa disposizione dell'atto costitutivo", trovino applicazione le previsioni del terzo comma dell'art. 2479 *bis* c.c..

Peraltro, proprio partendo dalla considerazione che nella dizione del novellato art. 2479 *bis* c.c. non è dato rinvenire alcun limite al potere dei soci di derogare alle previsioni codicistiche, la più autorevole dottrina ha ormai risolto in senso favorevole la *vexata questio* circa la validità delle clausole statutarie che prevedano, per l'adozione delle delibere assembleari – in esse comprese quelle in materie decisive per la vita della società – il consenso unanime dei soci.

Ebbene, in un contesto di tal fatta appare difficilmente sostenibile la nullità assoluta ovvero l'inoperatività, in relazione alle delibere di approvazione dei bilanci - di esercizio o intermedi di liquidazione (quale quello all'attenzione) - della clausola trasfusa nell'art. 27 dello Statuto della Santafiora Pietre s.r.l. in liquidazione, che contempla, semplicemente, *quorum* più elevati rispetto a quelli previsti dall'art. 2479 *bis* c.c., con disposizioni derogabili.

Infine, ritiene il Tribunale che non possa accertarsi e dichiararsi validamente assunta la deliberazione in contestazione, previo "scomputo" dal *quorum* prescritto dallo Statuto della partecipazione degli odierni attori.

Invero, a tacer d'ogni altra considerazione, nella fattispecie concreta neppure sussistono adeguati elementi per ritenere "abusiva" la scelta degli odierni istanti di non presenziare all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, ove si consideri che, nel presente giudizio, Mutarelli Flavio e Mazzalupi Maria Grazia, a ragione della cennata decisione, hanno allegato contestazioni concernenti l'invalida nomina ed investitura del liquidatore in carica (il quale ha predisposto, evidentemente, il bilancio all'approvazione).

In conclusione, dunque, in accoglimento della domanda di parte attrice deve dichiararsi l'invalidità della deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della



Santafiora Pietre s.r.l. in liquidazione, all'adunanza del 26 maggio 2015, ha approvato il bilancio al 31.12.2014.

Alla soccombenza consegue la condanna della Santafiora Pietre s.r.l. in liquidazione alla rifusione, in favore di Mutarelli Flavio e Mazzalupi Maria Grazia, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile in funzione di Sezione Specializzata per le Imprese, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 52962/2015 R.G., così provvede:

- Dichiarare l'invalidità della deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della Santafiora Pietre s.r.l. in liquidazione, all'adunanza del 26 maggio 2015, ha approvato il bilancio al 31.12.2014.
- Condanna la Santafiora Pietre s.r.l. in liquidazione alla rifusione, in favore di Mutarelli Flavio e Mazzalupi Maria Grazia, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 8.545,81 – di cui euro 1.045,81 per spese vive documentate ed euro 7.500,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2016.

Il Giudice estensore  
Clelia Buonocore

Il Presidente  
Francesco Mannino

